



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

di

MIKO S.R.L.

PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Miko s.r.l.
nella seduta del 26.07.2013

Aggiornamento del Modello organizzativo

VERSIONE	ADOZIONE C.D.A.	DESCRIZIONE MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI
n. 1	d.d.	
n. 2		
n. 3		
n. 4		
n. 5		
n. 6		

INDICE

1.	LA SOCIETA'	<i>pag. 7</i>
1.1	Modello di Governance	<i>pag. 7</i>
1.2	Assetto organizzativo	<i>pag. 8</i>
1.3	Le ragioni dell'adozione del Modello Organizzativo e di Gestione	<i>pag. 10</i>
2.	IL D. LGS. 231/01	<i>pag. 5</i>
2.1	La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni	<i>pag.12</i>
2.2	Tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi	<i>pag.13</i>
2.3	I reati commessi all'estero	<i>pag.18</i>
2.4	Le vicende modificative dell'Ente	<i>pag.19</i>
2.5	Sanzioni a carico dell'Ente	<i>pag.20</i>
2.6	Procedimento di accertamento dell'illecito	<i>pag. 21</i>
3.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	<i>pag.21</i>
3.1	Obiettivi e contenuti del Modello	<i>pag.21</i>
4.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALL'AZIENDA	<i>pag.22</i>
4.1	Adozione del Modello	<i>pag.22</i>
4.2	Modello e Codice Etico	<i>pag.24</i>
5.	ATTIVITA' SVOLTA PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL MODELLO	<i>pag.24</i>
5.1	Individuazione e analisi delle attività sensibili	<i>pag.24</i>
5.2	Redazione ed adozione delle procedure e dei protocolli individuate nella fase di valutazione dei rischi	<i>pag.26</i>
5.3	Destinatari del Modello	<i>pag.27</i>

6.	I REATI "231" RILEVANTI PER LA SOCIETA'	pag. 27
6.1	La gerarchia di RISCHIO nella commissione dei reati	pag.27
6.1.A	Reati contro la Pubblica Amministrazione	pag.31
6.1.B	Reati societari	pag.33
6.1.C	Delitti informatici e trattamento illecito di dati(art.24-bis/2008)	pag.37
6.1.D	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime	pag.42
6.1.E	Reati ambientali	pag.42
6.1.F	Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato	pag. 46
7.	STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTI SPECIALI IN FUNZIONE DELLE DIVERSE IPOTESI DI REATO	pag. 46
7.1	Modifiche ed integrazioni del Modello	pag. 48
8.	ORGANISMO DI VIGILANZA	pag.48
8.1	Generalità e composizione dell'O.d.V.	pag.49
8.2	Requisiti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, cause di incompatibilità e responsabilità	pag.49
8.3	Nomina, durata e compenso	pag.50
8.4	Sostituzione, decadenza e revoca	pag.50
8.5	Risorse a disposizione dell'Organismo di Vigilanza	pag.51
8.6	Collaboratori	pag. 51
8.7	Funzione e competenze dell'Organismo di Vigilanza	pag.51
8.8	Poteri dell'Organismo di Vigilanza	pag.53
8.9	Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale	pag.54
8.10	Reporting verso l'Organismo di Vigilanza	pag.54
8.11	Rapporti tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale	pag.56
8.12	Gestione della documentazione	pag.56
8.13	Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	pag.57
9.	SISTEMA DISCIPLINARE	pag.57
9.1	Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	pag.57
9.2	Violazione da parte dei dipendenti	pag.58
9.3	Violazione da parte degli organi sociali	pag.58
9.4	Violazione da parte dei collaboratori esterni	pag.59

10. **INFORMAZIONE E FORMAZIONE** *pag. 59*

11. **PROSPETTO DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA** *pag. 61*

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, comprese le parti speciali:

- ◆ **"Apicali"**: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione nell'Ente o di una sua Unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ex art. 5 comma 1 lett. A) del Decreto;
- ◆ **"Aree a rischio"**: le aree della Società nei cui ambito risulta concretamente possibile il rischio di commissione di reati;
- ◆ **"Azienda"** o **"Società"**: Miko s.r.l.;
- ◆ **"CCNL"**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente della Società;
- ◆ **Codice etico**: adottato da Miko s.r.l., è un documento con cui l'azienda enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale;
- ◆ **"Collaboratori esterni"**: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, quali consulenti, partner, fornitori;
- ◆ **"Decreto"**: il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- ◆ **"Destinatari"**: gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni;
- ◆ **"D.P.S."**: documento programmatico sulla Sicurezza e sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003);
- ◆ **"D.V.R.I."** : documento di "valutazione dei rischi generali ed interferenti" (artt. 28 e 29 D. Lgs. 81/2008);
- ◆ **"Linee Guida di Confindustria"**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive integrazioni;
- ◆ **"Modello Organizzativo"**: Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 che è il documento predisposto e adottato dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al predetto decreto;
- ◆ **"Organi sociali"**: Assemblea dei soci, C.d.A., Collegio sindacale, Presidente;
- ◆ **"Organigramma funzionale"**: documento nel quale è schematizzata l'intera struttura

organizzativa aziendale;

- ◆ **"Organismo di Vigilanza"** ("**O.d.V.**"): Organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01 ;
- ◆ **"P.A."**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- ◆ **"Processi a Rischio"**: attività di Miko s.r.l. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- ◆ **"Reati"**: i reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- ◆ **"Segnalazione"**: qualunque notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili rispetto a quanto contenuto nel Codice etico e nel MOG.
- ◆ **"Stakeholder"**: persona, fisica o giuridica, che intrattiene rapporti con la Società qualsiasi titolo;

Modello di Organizzazione ex D.Lgs 231/2001

1. LA SOCIETA'

Miko s.r.l. è stata costituita il 15 luglio 1980 ed ha per oggetto in via principale la produzione del supporto di base, la coagulazione, tintura e finissaggio dei tessuti e tessuti non tessuti in microfibra e similari, nonché la commercializzazione di tali prodotti. Ai fini del raggiungimento del predetto oggetto sociale, Miko s.r.l. può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari o immobiliari, necessarie o utili allo scopo, compreso l'acquisto e la rivendita di aziende del settore e l'assunzione in affitto di aziende di terzi. La società può, altresì acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese di qualunque natura, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2361 c.c., prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di terzi, purché tali attività non assumano il carattere della prevalenza e non siano svolte nei confronti del pubblico.

Le suddette attività possono essere svolte in Italia o all'estero, in proprio e/o con il concorso di terzi.

La sede della Società è situata in Gorizia, Via Giuseppe Ressel 3.

Miko s.r.l. si configura giuridicamente come una società di capitali nella forma della società a responsabilità limitata. Soci di Miko s.r.l. sono, attualmente, Arofin S.p.A. (quota di nominali pari ad Euro 1.754.400,00) e Asahi Kasei Fibers Corporation (quota di nominali pari ad Euro 285.600,00). Il capitale sociale della società è di Euro 2.040.000,00, interamente versato.

1.1 Modello di Governance

La Corporate Governance di MIKO è basata sul modello tradizionale ed è così articolata:

- ◆ **Assemblea degli azionisti:** competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie ad essa riservate dalla legge o dallo Statuto.
- ◆ **Consiglio di Amministrazione:** rivestito di tutti i poteri di gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge o dallo Statuto – all'Assemblea dei soci.
- ◆ **Collegio sindacale:** al Collegio sindacale spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema organizzativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità

di quest'ultimo di rappresentare correttamente i fatti di gestione. Allo stesso Organo è affidata la revisione legale dei conti.

- ◆ **Società di revisione:** iscritta all'Albo speciale, è incaricata dall'Assemblea degli azionisti dello svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti.

1.2 Assetto organizzativo

La struttura organizzativa della Società è articolata tra funzioni operative e funzioni di gestione e controllo con una precisa separazione di compiti, ruoli e responsabilità.

Il Presidente della Società ha assunto anche i poteri e le funzioni di Amministratore Delegato.

Al Presidente riportano direttamente:

- ◆ La **Funzione di Amministrazione e Personale** con la responsabilità di:
 - gestire e verificare gli ordinari adempimenti di carattere civile e fiscale;
 - gestire tutta la documentazione rilevante a fini amministrativi, contabili e fiscali;
 - disporre e verificare le modalità di esecuzione degli adempimenti di carattere doganale;
 - assicurare la corretta gestione dell'amministrazione garantendo le rilevazioni contabili, le riconciliazioni e le chiusure periodiche, la predisposizione del bilancio d'esercizio nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali vigenti;
 - assicurare la corretta gestione fiscale aziendale garantendo l'attuazione di tutti gli adempimenti normativi;
 - gestire e valorizzare le risorse umane aziendali, predisponendo annualmente adeguati piani di formazione professionale in collaborazione con RGQ e RSGA;
 - gestire l'amministrazione di tutto il personale, la pianificazione ed il controllo dei relativi costi, applicando le previsioni contrattuali in materia di rapporto di lavoro e verificando le modalità di attuazione;
 - predisporre, almeno annualmente, adeguati Piani di sicurezza contro gli infortuni, in collaborazione con il Datore di Lavoro in sicurezza ed il RSPP;
 - predisporre e gestire in collaborazione con il Responsabile della Produzione il RGQ/RGQA adeguati piani di formazione per il personale di nuova assunzione, verificandone l'attuazione.
- ◆ La **Funzione Produzione**, con la responsabilità di:
 - Definire, in collaborazione con la Direzione commerciale, i programmi di produzione;

- Effettuare la programmazione interna ed il coordinamento delle diverse fasi di produzione, anche con l'utilizzo di sistemi informatici tipo MRP;
- mantenere la supervisione e coordinare le attività di produzione e controllo;
- effettuare la programmazione annuale delle attività di messa a punto, manutenzione e taratura della strumentazione di produzione, misura e controllo;
- gestire la documentazione collegata alle attività di taratura dello stabilimento;
- partecipare in collaborazione con il team di Progetto alle attività inerenti lo sviluppo di nuovi prodotti;
- rilevare e registrare ogni sviluppo dei cicli di produzione e mantenere costantemente aggiornata tutta la documentazione inerente le modalità di esecuzione dei processi di produzione per assicurare la costante conformità dei processi alle specifiche tecniche di esecuzione e la riproducibilità dei prodotti nel tempo;
- attivare e gestire, in collaborazione con RGQ gli aspetti operativi della procedura di valutazione e sorveglianza dei fornitori per l'area di sua appartenenza;
- gestire gli approvvigionamenti relativi ai fabbisogni interni;
- mantenere la supervisione sulle attività relative alla gestione dei magazzini e sulla sistematicità dei controlli in ricezione;
- definire, coordinare e sorvegliare le attività di controllo, prova e collaudo in processo e finali;
- collaborare con RGQ nella definizione delle visite ispettive interne e nell'attuazione delle azioni correttive eventualmente conseguenti per l'area di propria pertinenza;
- collaborare con RGQ nell'implementazione e aggiornamento dei contenuti della documentazione del Sistema Qualità per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sua funzione;
- collaborare con RSPP per tutte le attività inerenti alla gestione della sicurezza sul luogo del lavoro. In caso di sua assenza viene delegato ADD CQ;
- approvare la pianificazione delle azioni preventive e correttive pianificate per l'area di propria pertinenza;
- gestire il personale di produzione.

◆ La **Funzione Commerciale**, con la responsabilità di:

- definire le risorse per i singoli clienti e mercati verificando i risultati;
- individuare nuovi prodotti ed acquisire nuovi clienti elaborando e coordinando la realizzazione del programma di marketing e commerciale;

- verificare la stesura delle offerte e la gestione della documentazione di carattere commerciale;
 - assicurare tutte le attività di gestione dei contratti di vendita in collaborazione con il DIR COMM;
 - svolgere l'attività di interfaccia con il cliente;
 - curare la costante implementazione dei contenuti della documentazione del Sistema Qualità per l'area di propria competenza;
 - collaborare con RGQ nella attuazione delle eventuali azioni correttive per l'area di propria competenza;
 - coordinare le attività dei diversi agenti a seconda del territorio di competenza;
 - controllare e verifica la situazione dei pagamenti per gli account di riferimento in collaborazione con l'amministrazione.
- ◆ La **Funzione Acquisiti**, con la responsabilità di:
- assicurare l'affidabile e tempestiva disponibilità di beni e servizi alle funzioni aziendali alle migliori condizioni economiche, supportando il Vertice Aziendale nel determinare le politiche di approvvigionamento e la gestione dell'Albo fornitori;
 - predisporre il piano di approvvigionamento delle materie prime, l'individuazione degli obiettivi di miglioramento e di riduzione dei costi;
 - partecipare all'attribuzione della qualifica dei fornitori in collaborazione con RGQ;
 - approvare l'elenco dei fornitori qualificati;
 - supervisionare l'attività del RAPP;
 - garantire la corretta negoziazione dei contratti d'acquisto entro il budget approvato.
- ◆ La **Funzione Marketing**, con la responsabilità di:
- promuovere e definire le strategie e gli obiettivi del marketing con i responsabili commerciali;
 - verificare e controllare il budget di marketing;
 - supportare la rete di vendita a livello di marketing e di tecniche di prodotto;
 - assicurare l'attuazione delle direttive e dei piani concordati nei tempi previsti, mediante la gestione efficiente ed efficace delle risorse umane e tecniche di cui ha la responsabilità;
 - controllare e valutare i trend di mercato e le attività della concorrenza e propone azioni aziendali appropriate;

- redigere il piano annuale di marketing, proponendo obiettivi di volume e quota, interventi sulle componenti di marketing mix, azioni nelle aree della promozione, dell'advertising, della distribuzione e delle vendite;
- realizzare attività di promozione e pubblicità;
- proporre fornitori e interlocutori validi per la realizzazione dei piani e gestire le attività, i costi e i risultati;
- relazionare periodicamente all'amministratore delegato sul settore di responsabilità, concordando e applicando miglioramenti e rettifiche alle linee di condotta;
- conoscere gli obiettivi e le politiche aziendali e di gruppo.

1.3 Le ragioni dell'adozione del Modello Organizzativo e di Gestione

L'attuazione del MOG risponde alla convinzione dell'Azienda che ogni elemento utile alla correttezza e trasparenza gestionale sia meritevole di attenzione e possa contribuire positivamente all'immagine della Società ed alla tutela degli interessi degli *stakeholders* aziendali. In questo senso l'attuazione della norma può essere considerata quale continuazione e completamento delle politiche aziendali che hanno portato all'adozione delle seguenti certificazioni volontarie:

- ISO 9001 / UNI EN ISO 9001/2008
- ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2004
- Convalida EPD;
- ISO/TS 16949:2009
- Certificato Fiducia nel tessile", testato per sostanze nocive secondo Oeko – TexR® Standard 100

Gli elementi qui sinteticamente forniti per dare una primo inquadramento delle caratteristiche di Miko s.r.l., saranno sviluppati in dettaglio nel prosieguo di questo documento, e sarà quindi definito il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo interno, in linea con i principi di trasparenza e correttezza che devono caratterizzare la Società stessa, atto a prevenire comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e terzi in rapporto con gli stessi e comunque tale da costituire, insieme con altri elementi, esimente della responsabilità della Società sotto il profilo del D.Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata adottata nella convinzione che l'introduzione del Modello di Organizzazione e Gestione nella vita aziendale possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio di Miko s.r.l.

2. IL D. LGS. N. 231/2001

2.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni


Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa, con ciò adeguando la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche a molte convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato italiano.

Mediante tale disciplina viene superato il principio espresso dal brocardo latino "*societas delinquere non potest*"¹. Le società, conseguentemente, possono essere ora ritenute responsabili e, quindi, sanzionate per taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio delle stesse dagli amministratori o da coloro che ne esercitano la gestione o il controllo (c.d. soggetti apicali). L'ordinamento giuridico italiano si è dunque allineato alle legislazioni di altri Paesi Comunitari che, da tempo, hanno disciplinato la responsabilità penale della persona giuridica come Francia, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Olanda, Danimarca, Portogallo, Finlandia e Svezia.

Prima del decreto 231/2001

Soltanto l'autore (persona fisica) del fatto illecito rispondeva **penalmente** per il fatto illecito compiuto.

L'Ente di appartenenza continuava a svolgere regolarmente le proprie attività.



Dopo il decreto 231/2001

Sia l'autore (persona fisica) del fatto illecito **che l'Ente** di appartenenza rispondono **penalmente** per il fatto illecito compiuto.

L'Ente può essere soggetto a una serie di sanzioni, pecuniarie e interdittive, previste dal decreto.

¹ sino alla emanazione del Decreto era escluso che un Ente potesse assumere, nel processo penale, la veste di "Imputato".

Il Decreto ha dunque introdotto una forma di responsabilità amministrativa a carico degli Enti collettivi, da intendersi come Società, Associazioni, Consorzi, etc., per alcune fattispecie di reato commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi da:

- a) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) soggetti che esercitano, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- c) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti a) e b).

Tale responsabilità, pur avendo natura amministrativa, si ispira ai principi del diritto penale ed è applicata da un giudice penale con le garanzie del processo penale. La Relazione Ministeriale accompagnatoria della Legge, qualificando l'istituto come *tertium genus* di responsabilità, precisa che esso "coniuga" i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle, ancora più ineludibili, della massima garanzia.

L'accertamento della responsabilità può concludersi con l'applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell'Ente, quali, tra le altre, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, sino alla interdizione, anche definitiva, dall'esercizio dell'attività.

E' inoltre sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Queste sanzioni conseguono alla pronuncia di una sentenza di condanna dell'Ente, ma possono essere applicate anche in via cautelare, secondo gli artt. 45 e 55 del Decreto, ove sussistano gravi indizi per ritenere fondata la responsabilità dell'Ente. Se si verte nelle forme di tentativo di commissione dei delitti indicati dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Gli Enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.2 Tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi

Il Decreto, nel tempo, ha subito integrazioni e modifiche in forza di successive disposizioni normative.

Attualmente rientrano nei reati-presupposto le seguenti tipologie:

1) Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte

- dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
 - concussione (art. 317 c.p.);
 - corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.)
 - corruzione in atti giudiziari (artt. 319 *ter* e 321 c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
 - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.)
 - istigazione alla corruzione (322 c. p.);
 - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla concussione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* c.p.)

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48 di "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*");

- falsità in un documento informatico (art. 491 *bis* c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 *quater* c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.);

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla legge 15

luglio 2009 n. 94 recante *"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);

4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350, recante *"Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro"*, e successivamente modificato dalla legge 235 luglio 2009 n. 99 recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"* con l'introduzione di nuovi reati presupposto):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis- 1 D. Lgs. 231/2001, introdotto dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*):

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.)

- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);

6) Reati societari (art. 25 *ter* D.Lgs 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, recante la "*Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*");

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.; l'articolo 2623 cc. è stato tuttavia abrogato dall'art. 34 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 e riformulato nell'ambito dell'art. 137 bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2 c.c. articolo tuttavia abrogato dall'art. 37 comma 34 della D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);

7) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* D.Lgs 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della Legge 14 gennaio 2003 n. 7, recante la "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale*

per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno");

8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1* D.Lgs, 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", che ha introdotto l'art. 583 *bis* c.p.);

9) Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* D.Lgs. 231/2001, conformemente all'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone"):

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);

10) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui agli art. 184 e 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 25 *sexies* D.Lgs. 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della Legge 18 aprile 2005 n. 62, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2004"). Si evidenzia, inoltre, che l'187 *quinquies* T.U.F. ha introdotto un sottosistema della responsabilità degli enti, stabilendo la responsabilità delle persone giuridiche per l'illecito dipendente dagli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187 *bis* e 187 *ter* T.U.F.) posti in essere comunque nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Trattasi di una forma di responsabilità analoga e cumulativa a quella prevista dal D.Lgs 231/2001, dalla quale si distingue per avere come presupposto non un reato, ma un illecito amministrativo. Se, pertanto, la fattispecie di illecito presupposto assume rilevanza penale, l'eventuale responsabilità dell'ente sarà accertata in sede giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 231/2001; se, invece, l'illecito presupposto è un illecito amministrativo l'accertamento e l'applicazione delle relative sanzioni è demandato alla Consob ai sensi dell'art. 187 *septies* T.U.F.;

11) Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 recante "Misure in tema di

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" e poi modificato dall'art. 300 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. *Testo Unico sicurezza sul lavoro*");

12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 63 D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 31 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione):

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);

13) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99 in tema di "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" e precisamente quelli previsti dagli artt. 171, comma 1, lettera a-*bis*, 171, comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della legge 22 aprile 1941 n. 633);

14) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377 *bis* c.p. (art. 25 *decies* D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116 di "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003*").

15) Reati ambientali (art. 25 *undecies* d.Lgs. 231/01, introdotto con l'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121)

- Art. 727 *bis* c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733 *bis* c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- Art. 137 D.Lgs. n. 152/06 commi 2, 3, 5, 11 e 13;
- Art. 256 commi 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 primo periodo D.Lgs. n. 152/06 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata;
- Art. 257 D.Lgs. n. 152/06 commi 1 e 2 – Bonifica dei siti;
- Art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. n. 152/06 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Art. 259 comma 1 D.Lgs. n. 152/06 – Traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 152/06 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 *bis* commi 6, 7 secondo periodo e terzo periodo D.Lgs. n. 152/06;
- Art. 279 comma 5 D.Lgs. n. 152/06 – Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione

delle emissioni atmosfera, sanzioni;

- Art. 1 commi 1 e 2 L. n. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
- Art. 2 commi 1 e 2 L. 150/92 ;
- Art. 6 comma 4 L. n. 150/92;
- Art. 3 bis comma 1 L. n. 150/92;
- Art. 3 comma 6 L. 549/93 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;
- Art. 8 commi 1 e 2 D.Lgs. 202/07 – Inquinamento doloso;
- Art. 9 commi 1 e 2 d.lgs. 202/07 – inquinamento colposo.

16) Reati previsti dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 sul crimine organizzato transnazionale (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale): si tratta di particolari tipologie di reati, quali delitti di associazione, di riciclaggio, concernenti il traffico di migranti ed intralcio alla giustizia, che assumono rilevanza solo se realizzati in forma c.d. transnazionale, ossia qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e ricorra almeno una delle condizioni stabilite all'art. 3 della medesima legge.

17) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 22 comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/01, introdotto con l'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109)

2.3 I reati commessi all'estero

La responsabilità dell'Ente prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, qualora sussistano le seguenti condizioni (art. 4 del Decreto):

- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede;
- l'Ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- se sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7,8,9,10 c.p.

2.4 Le vicende modificative dell'Ente

Il principio fondamentale, che informa l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che "dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria" inflitta all'Ente "risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune".

Alle sanzioni pecuniarie inflitte all'Ente si applicano i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'Ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'Ente originario.

Per le sanzioni interdittive si è stabilito invece che esse rimangano a carico dell'Ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'Ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Il Decreto sancisce la regola che, nel caso di "trasformazione dell'Ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto".

Nel caso di operazioni di fusioni e/o scissioni, il Decreto prevede che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, "risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione". Al subentrare dell'Ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli Enti fusi consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'Ente scaturito dalla fusione.

Tuttavia, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Gli Enti collettivi beneficiari di un'operazione di scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute all'Ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

Nel caso di un'operazione di cessione e/o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente.

La responsabilità del cessionario-oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento)- è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2.5 Sanzioni a carico dell'Ente

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, possono essere rappresentate dal seguente prospetto:

Tipologie di sanzioni

1	SANZIONI PECUNARIE	
	<i>Entità</i>	Da € 25.800 a € 1.549.000,00, secondo un sistema di quote di numero ed importo variabile
	<i>Criteri</i>	Il numero e l'importo delle quote sono determinate tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società, dell'attività compiuta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire ulteriori illeciti, delle condizioni della società
	<i>Per ridurre della metà occorre</i>	Risarcire integralmente il danno ed eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, o operare comunque efficacemente in tal senso Adottare e rendere operativo un MODELLO ORGANIZZATIVO idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado)
2	SANZIONI INTERDITTIVE	
	<i>Entità</i>	Da 3 mesi a 2 anni
	<i>Criteri</i>	Si applicano in aggiunta a quelle pecuniarie solo per i reati previsti, nei casi in cui l'ente abbia ricavato un profitto notevole ed il reato sia stato compiuto da soggetti apicali, da subordinati a causa di gravi carenze organizzative, o il reato sia reiterato
	<i>Tipologia</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e revoca di quelli già eventualmente concessi

		- Divieto di pubblicizzare beni e servizi
	<i>Applicazione</i>	Possono essere applicate durante il procedimento come misura cautelare
	<i>Conseguenze</i>	Possono paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'ente, fino alla rimozione dei vertici aziendali e al commissariamento dell'ente.
	<i>Per evitarle occorre</i>	-Risarcire integralmente il danno ed eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, o operare comunque efficacemente in tal senso -Adottare e rendere operativo un MODELLO ORGANIZZATIVO idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado)
3	CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO	
	del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato	
4	PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA	
	di condanna su uno o più giornali e affissione nel Comune ove l'Ente ha sede principale, a spese dell'Ente	

Come si può notare dal prospetto, viene individuata una sanzione base che si autodefinisce nel principio di corrispondenza tra danno arrecato e danno patito, evitando così che l'attività illecita possa – comunque – risultare vantaggiosa per la Società.

Alla sanzione base si applica un fattore moltiplicativo commisurato al grado di colpevolezza della Società ed un fattore di riduzione rapportato al grado dei presidi preventivi messi in atto dalla Società (*compliance programus*).

2.6 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. Il processo nei confronti dell'Ente dovrà, per quanto possibile, restare riunito al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente. L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al Giudice penale, avviene mediante:

- la verifica del reato presupposto;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del soggetto apicale o suo dipendente;
- la verifica circa l'idoneità del modello organizzativo attuato.

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Obiettivi e contenuti del Modello

Il Modello si propone non solo di creare un sistema di regole e procedure, volto a prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di reati, ma altresì di rendere edotti i Destinatari, come definiti nel successivo paragrafo 5.3, delle conseguenze che possono derivare da una condotta non conforme a quelle regole, incluse le sanzioni, che ricadono sull'autore materiale del reato e sulla Società ai sensi del Decreto.

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente dimostri:

- ◆ di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo Organo Dirigente, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ◆ di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- ◆ che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- ◆ che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, all'art. 6 comma 2 che i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze e requisiti:

- ◆ devono essere individuate le aree e le attività a rischio di commissione dei reati;
- ◆ devono essere indicate e predisposte le procedure e i "protocolli" che regolamentino la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- ◆ devono essere previste le modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie adottate per impedire la commissione di tali reati;
- ◆ devono essere prescritti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- ◆ si deve configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALL'AZIENDA

L'adozione del Modello e del Codice Etico rappresenta e rafforza la volontà di Miko s.r.l. di condannare tutti i comportamenti contrari alle norme di legge ed alle procedure interne.

4.1. Adozione del Modello

Il Modello è stato predisposto in attuazione del Decreto ed in particolare recepisce le istanze contenute nell'articolo 6 primo e secondo comma.

Nella costruzione del Modello, inoltre, sono state tenute in debita considerazione le indicazioni contenute nelle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01" elaborate da Confindustria e le iniziative già attuate dall'Azienda in materia di controllo. Si è, inoltre, tenuto conto degli strumenti già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema delle deleghe e delle procure e tutti gli altri processi gestionali già adottati dall'Azienda tra cui la ISO 9001/2008, la ISO 14001/2004 e la ISO/TS 16949/2009. Si è fatta particolare attenzione alle indicazioni fornite negli ultimi anni dalla giurisprudenza di merito, tra le quali vogliamo ricordare:

- ❖ il Modello deve essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo
- ❖ il Modello deve prevedere espressamente la comminazione di sanzione disciplinare nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti, personale apicale e compliance officers che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione dei reati
- ❖ il Modello deve prevedere sistematiche procedure di ricerca di identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (ad es.: emersione di precedenti violazioni, modifiche organizzative e societarie, etc.)
- ❖ il Modello deve prevedere e disciplinare un generale obbligo per gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti tutti di riferire all'Organismo di Vigilanza notizie rilevanti relative alla vita dell'Azienda, alle violazioni del Modello e alla consumazione di reati
- ❖ il Modello deve contenere protocolli e procedure specifici e concreti
- ❖ il Modello deve differenziare la formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, e formazione rivolta ai dipendenti che operino in specifiche aree a rischio
- ❖ il Modello deve prevedere l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi di formazione, la loro frequenza, i controlli e la qualità del contenuto dei programmi
- ❖ il Modello deve prevedere un sistema di segnalazioni all'O.d.V., efficiente ed efficace
- ❖ il Modello deve prevedere che i componenti dell'O.d.V. posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale ed un importo a budget dedicato alle attività specifiche dell'O.d.V.

- ❖ il Modello deve prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa, comunque periodici, nei confronti di tutte le attività sensibili.

Scopo del Modello è quello di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto. Tale finalità è stata realizzata attraverso l'individuazione dei processi a rischio presenti in azienda.

Con l'individuazione di tali processi, delle relative attività in essi contenute e con la conseguente predisposizione di un sistema di controllo, si vuole:

- determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto dell'azienda, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dalla Società;
- consentire alla Società di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi mediante il costante monitoraggio delle attività a rischio.

Principi qualificanti del presente Modello sono:

- identificazione dei processi aziendali e mappatura delle attività a rischio della società;
- creazione di un Organismo di Vigilanza (c.d. "O.d.V.") dotato di autonomia finanziaria e poteri di iniziativa e controllo per garantire il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello.

4.2. Modello e Codice Etico

L'azienda è dotata di un Codice Etico inteso come strumento di portata generale che compendia l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la società intende fare costante riferimento nell'esercizio delle attività imprenditoriali.

Il Codice ha formato oggetto di adeguata diffusione all'interno della Società e costituisce, peraltro, documento cui fare specifico riferimento nell'ambito dei contratti stipulati con i terzi. Nel recepire quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, è stata realizzata una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello.

5. ATTIVITA' SVOLTA PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL MODELLO

5.1 Individuazione e analisi delle attività sensibili

Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l'attività realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.

I° fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere tutta la documentazione disponibile presso la società e relativa a:

- statuto della società;
- visura camerale aggiornata;
- deleghe e procure conferite;
- regolamenti operativi e procedure formalizzate;
- delibere conferimento poteri C.d.A.;
- organigramma aziendale;
- ultimi due bilanci di esercizio;
- certificazioni;
- mansionari;
- sistema di controllo e di gestione;
- sistema di controllo sulla sicurezza sul lavoro;
- sistema di controllo ambientale;
- sistema disciplinare;

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

II° fase: identificazione delle attività a rischio

Si è quindi proceduto alla individuazione di tutta l'attività della società. E' seguita un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato indicate dalla legge.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati individuati nei soggetti con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività.

III° fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi proceduto ad una ricognizione delle procedure operative e dei concreti controlli esistenti ed idonei a presidiare il rischio individuato.

IV° fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi, anche attraverso consultazioni con i soggetti responsabili della gestione delle attività a rischio non sufficientemente presidiate, ad identificare gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero solo rispettate nella pratica operativa.

V° fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna attività in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come certamente sussistente, si è infine definito un protocollo contenente la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.


Ciascuno di tali protocolli di decisione dovrà essere formalmente recepito da un ordine di servizio indirizzato alle unità operative di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

Per la realizzazione del Modello sono state interessate tutte le aree aziendali.

L'organigramma della Società prevede che il vertice aziendale sia rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che riveste anche il ruolo di Amministratore Delegato, titolare di ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società .

Le funzioni aziendali interne sono così rappresentate:

ORGANIGRAMMA AZIENDALE



Si è proceduto all'analisi dei processi aziendali individuando le attività dalle quali possano potenzialmente scaturire i rischi di commissione dei reati presupposto previsti dal decreto. Il grado di rischiosità è stato definito sulla base dell'effettiva "probabilità del verificarsi dei reati" alla cui commissione potrebbero incorrere le varie funzioni aziendali nello svolgimento delle proprie attività di competenza.

Successivamente è stata effettuata una valutazione dell'ambiente di controllo connesso alle attività svolte dalle singole funzioni aziendali, valutando gli strumenti di controllo, esistenti.

5.2 Redazione ed adozione delle procedure e dei protocolli individuate nella fase di valutazione dei rischi

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase di valutazione dei rischi di reato presupposto sono stati individuati i principi ai quali devono rispondere le procedure.

A tali fini, le procedure, per essere efficaci, devono:

- individuare per ciascuna attività di un processo chi fa, chi controlla e chi decide;
- prevedere la possibilità di risalire a chi ha fatto, a chi ha controllato e a chi ha deciso (traccia documentale delle operazioni effettuate);
- essere aggiornate in caso di modifiche organizzative o accertata inefficacia o introduzione di nuovi reati presupposto;
- essere portate a conoscenza dei destinatari attraverso incontri di formazione e informazione.

5.3. Destinatari del Modello

I soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello sono:

- i membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale;
- tutti i dipendenti della Società, i Collaboratori, i Consulenti e i procuratori, dipendenti e non, quali soggetti sottoposti all'altrui direzione;
- tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società;
- l'Organo di Controllo.

Tutti i destinatari devono rispettare quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico nonché dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I soggetti Apicali in particolare devono:

- assicurare l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione dei sottoposti sul comportamento da tenere nello svolgimento dell'attività di competenza;
- rispettare il principio di trasparenza nell'assunzione di tutte le decisioni aziendali;
- svolgere funzioni di controllo e supervisione verso i sottoposti. Tale forma di controllo assume particolare rilievo nei confronti di coloro che operano con gli Enti Pubblici, con le Authorities e con gli incaricati di pubblico servizio;
- assicurare il pieno rispetto dei diritti della persona;
- valutare anche la possibilità di risolvere il contratto con il soggetto terzo qualora si venga a conoscenza di comportamenti e/o procedimenti per i quali è prevista l'applicazione del Decreto Legislativo 231/2001.

La Società non inizierà alcun rapporto d'affari con soggetti terzi che non intendano aderire ai principi del Codice Etico né proseguirà tali rapporti con chi violi detti principi.

Pertanto, i dipendenti responsabili delle funzioni aziendali che stipulano e gestiscono i rapporti di affari con quest'ultimi hanno l'obbligo di informarli dell'adozione del Codice Etico e assicurarsi che i principi in esso contenuti siano accettati e applicati.

6. I REATI "231" RILEVANTI PER LA SOCIETA'

6.1 La gerarchia di RISCHIO nella commissione dei reati

Nella classificazione del rischio le situazioni identificate riepilogate nella tabella "Riepilogo valutazione Aree e reati" sono state valutate secondo due parametri così strutturati:

Valutazione della **PROBABILITA'** di accadimento della situazione di reato classificata su una scala di cinque possibilità:

- **Quasi certa = 5:** Significa che l'evento ha una possibilità di accadere tra l'80 e il 100% (l'evento in passato può essere già accaduto);
- **Probabile = 4:** Significa che l'evento ha una possibilità di accadere tra il 50 e l'80% (le condizioni sono molto favorevoli all'accadimento);

- **Possibile = 3:** Significa che l'evento ha una possibilità di accadere tra il 30 e il 50% (le condizioni non sono molto favorevoli all'accadimento ma non ne impediscono il rischio);
- **Improbabile = 2:** Significa che l'evento ha una scarsa possibilità di accadere, tra il 10 e il 30% (le condizioni non sono favorevoli all'accadimento e sono poste in essere modalità tali che l'evento non accada, rimane un rischio residuo);
- **Remota = 1:** Significa che l'evento certamente non accadrà, salvo il verificarsi di condizioni assolutamente imprevedibili o non gestibili o rare).

Valutazione dell'impatto generato dall'accadimento del reato sulla struttura aziendale classificato anch'esso su una scala di cinque possibilità:

- **Catastrofico = 5:** Significa che l'Azienda rischia il tracollo ossia la chiusura dell'attività.
- **Significativo = 4:** Significa che l'Azienda rischia sanzioni e ripercussioni tali da lederne significativamente l'operatività nel tempo, minandone la solidità e rendendone incerto il futuro.
- **Elevato = 3:** Significa che l'Azienda rischia sanzioni e ripercussioni che possono intaccare la sua solidità senza però comprometterne la stabilità futura;
- **Moderato = 2:** Significa che l'Azienda rischia di affrontare situazioni complesse che non possono però intaccare la sua solidità e comprometterne la stabilità futura;
- **Non significativo = 1:** Significa che l'Azienda potrà affrontare una situazione di minimo disagio.

Il prodotto tra Probabilità ed Impatto al quadrato (per dare maggior importanza a tale parametro) genera una scala di valutazione oggettiva per la quale vengono poi definiti i sistemi di governo e controllo delle situazioni, a partire da quelle maggiormente critiche (**valutazione superiore a 50**) che sono definiti in apposite schede di riepilogo attività che riportano inoltre le indicazioni ed i presidi da porre a salvaguardia del rischio di commissione del reato collegato.

Il parametro di soglia individuato potrà variare nel tempo in funzione della sensibilità aziendale acquisita e del livello di maturazione nella applicazione del Modello.


Condizioni sotto soglia ma comunque valutate come importanti potranno comunque attivare sistemi di governo e controllo dedicati.

Sulla base di quanto osservato nell'attività di analisi sopra descritta, e delle sue risultanze, sono stati, e verranno via via, individuati i protocolli di prevenzione ossia le procedure e le istruzioni operative che devono essere attuate per prevenire la commissione dei reati.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, a seguito dell'analisi dei processi aziendali condotta insieme alla Società di consulenza, ai fini dell'individuazione delle aree di rischio rilevanti per il Decreto, è emerso che le attività sensibili riguardano:

- A. I reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 24 e 25 del Decreto;
- B. I reati societari, di cui all'art. 25-ter del Decreto;
- C. I delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis del Decreto;
- D. I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-septies del Decreto;
- E. I reati a carattere ambientale;
- F. Impiego di cittadini stranieri senza regolare permesso di soggiorno

Aree Aziendali a maggior RISCHIO REATO



Sono inoltre emerse situazioni a carattere marginale che riguardano:

- i reati connessi alla ricettazione, al riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies del Decreto;
- i reati in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-novies del Decreto;
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 25-novies del Decreto.

Non si sono invece ravvisati profili di rischio rispetto alla realizzazione delle condotte criminose in materia di falso in monete, carte di pubblico credito in valori bollati, di cui all'art. 25-bis del Decreto, in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25 quater del Decreto, in materia di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25 quater primo comma del Decreto.


Allo stesso modo, per quanto concerne gli illeciti contro la libertà individuale, di cui all'art. 25 quinquies del Decreto e i reati transnazionali previsti dall'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006, si è ritenuto che in forza dell'ambito di attività della Società, non possano ravvisarsi profili di rischio che rendano ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione, nell'interesse o a vantaggio della medesima Società.

Peraltro si è ritenuto senza dubbio esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, ove si vincolano i Destinatari al rispetto dei valori di tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità dei dipendenti e al rispetto delle leggi.

Con riferimento, infine, ai reati di cui all'art. 25-septies di cui al Decreto (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), la Società - pur avendo già posto in essere rilevanti presidi (e relativi controlli) in materia di prevenzione degli infortuni in azienda - ha deciso, contestualmente allo sviluppo ed approvazione del presente Modello, e a seguito dell'incidente verificatosi nel corso dell'attività lavorativa ad un dipendente, in data 20.11.2012, di potenziare ulteriormente l'attività di analisi di conformità a tappeto per la materia antinfortunistica, al fine di identificare eventuali ulteriori presidi in tale ambito e ridurre quanto più possibile il rischio di incidenti.

Del pari, la sensibilità che contraddistingue Miko s.r.l. il cui ciclo produttivo si basa completamente su prodotti naturali, ha determinato un particolare interesse anche con riferimento al settore ambientale, per cui è stata implementata anche l'attività di monitoraggio di sostanze, rifiuti e scarichi esistenti e prodotti dalla Società, in un'ottica di tutela di tutto ciò che concerne l'ambiente ove Miko opera.

Una sintesi dell'analisi che prenda in considerazione il numero di situazioni a rischio ed il valore del rischio potenziale individuato, per ognuna delle tipologie di reato definite, viene rappresentata nel diagramma a torta che ben illustra l'importanza delle singole classi di reato.



- **Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime**
- **Reati ambientali**
- **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
- **Reati societari**
- **Altri**
- **Delitti informatici**

6.1.A - Reati contro la Pubblica Amministrazione

- Malversazione a danno dello stato, prevista dall'art. 316-*bis* c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	4
---------------------	----------	----------------	----------

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, prevista dall'art. 316-*ter* c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da

altri Enti pubblici o dalle Comunità europee.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	4
---------------------	----------	----------------	----------

- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico, prevista dall'art. 640 comma 2 num. 1 c.p., e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4
---------------------	----------	----------------	----------

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall'art. 640-bis c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (Truffa) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4
---------------------	----------	----------------	----------

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, prevista dall'art. 640-ter, comma 2c, c.p. e costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico a telematica o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	3
---------------------	----------	----------------	----------

- Corruzione per un atto d'ufficio, prevista dall'art. 318 c.p. (e pene del conduttore prevista dall'art 321 c.p.) e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	5
---------------------	----------	----------------	----------

- Istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi

offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	5
---------------------	----------	----------------	----------

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità, prevista dall'art. 319 quater c.p. e costituita dalla condotta di chi, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».*

PROBABILITA'	3	IMPATTO	5
---------------------	----------	----------------	----------

- Concussione, prevista dalla 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	5
---------------------	----------	----------------	----------

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, prevista dall'art. 319 c.p. (e la circostanza aggravante prevista dall'art 319 bis c.p.) e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	5
---------------------	----------	----------------	----------

- Corruzione in atti giudiziari, prevista dall'art. 319-ter comma 2, c.p. e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	5
---------------------	----------	----------------	----------

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, prevista dall'art. 320 c.p., costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'articolo 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	5
---------------------	----------	----------------	----------

Le disposizioni degli articoli 321 e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate al primo punto di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Inoltre, si ricorda che elemento essenziale nei reati contro la Pubblica Amministrazione è la distinzione tra "funzione pubblica" e "pubblico servizio".

Per funzione pubblica si intende l'esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio del potere autoritativo e del potere certificativo. Colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" è qualificato, ai sensi dell'art. 357 c.p., "pubblico ufficiale".

Per pubblico servizio si intende, invece, l'esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica o l'esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione etc ... Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi. Colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio" è qualificato, ai sensi dell'art. 358 c.p. "persona incaricata di un pubblico servizio".

6.1.B – Reati societari:

- False comunicazioni sociali, previste dall'art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione

di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	4
---------------------	----------	----------------	----------

- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previste dall'art. 2622 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	4
---------------------	----------	----------------	----------

- Impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	4
---------------------	----------	----------------	----------

- Indebita restituzione dei conferimenti, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	3
---------------------	----------	----------------	----------

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	3
---------------------	----------	----------------	----------

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società Capogruppo, previste dall'art. 2628 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società Capogruppo, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	3
---------------------	----------	----------------	----------

- Operazioni in pregiudizio dei creditori, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	3
---------------------	----------	----------------	----------

- Omessa comunicazione dei conflitti di interesse, previsto dall'art. 2629-bis c.c. e costituito dalla condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF, che viola gli obblighi di cui all'art. 2391 c.c., primo comma, il quale stabilisce che: "L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa".

PROBABILITA'	3	IMPATTO	3
---------------------	----------	----------------	----------

- Formazione fittizia del capitale, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittizia mente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca

di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	3
---------------------	----------	----------------	----------

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, prevista dall'art. 2633 c.c. e costituita dalla condotta dei liquidatori i quali, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei beni ereditari sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Tale reato non è stato ad oggi ritenuto rilevante per la Società.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	3
---------------------	----------	----------------	----------

- Illecita influenza sull'assemblea, prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilita patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	3
---------------------	----------	----------------	----------

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoni aie o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	3
---------------------	----------	----------------	----------

- Corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 c.c. e costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, che a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

a seguito della dazione o della promessa di o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

PROBABILITA'	4	IMPATTO	4
---------------------	----------	----------------	----------

6.1.C – Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis/2008)

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.): se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

- **Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
- **Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero,

mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
- **Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
- **Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
- **Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità:** vi incorre chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
- **Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato:** se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
- **Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico:** vi incorre chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

- **Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni:** vi incorre chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.
- **Art. 485 c.p. - Falsità in scrittura privata:** vi incorre chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
- **Art. 486 c.p. – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato:** vi incorre chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.
- **Art. 487 c.p. – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico:** vi incorre il pubblico ufficiale, che, abusando in un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
- **Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulla falsità materiali:** ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.
- **Art. 489 c.p. – Uso di atto falso:** vi incorre chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
- **Art.490 c.p.- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri:** vi incorre chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri; soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476,477,482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

- **Art.492 c.p. – Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti:** agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
- **Art.493 c.p. – Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico:** le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione fino a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con

la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire

o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti

tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-
quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 *quinquies* c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé

o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Per semplicità le varie fattispecie di reato sono state, in questa fase, raggruppate assegnando ad esse un unico giudizio:

PROBABILITA'	3	IMPATTO	4
---------------------	----------	----------------	----------

6.1.D - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D.Lgs 81/08].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

PROBABILITA'	4	IMPATTO	3
---------------------	----------	----------------	----------

6.1.E - Reati ambientali

- **Art. 137 D.Lgs. n. 152/06 commi 2, 3, 5, 11 e 13:**

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

(...)11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(...)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

PROBABILITA'	4	IMPATTO	4
---------------------	----------	----------------	----------

• **Art. 256 commi 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 primo periodo D.Lgs. n. 152/06 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata:**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è

realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi (...).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro (...).

PROBABILITA'	4	IMPATTO	4
---------------------	----------	----------------	----------

• **Art. 257 D.Lgs. n. 152/06 commi 1 e 2 – Bonifica dei siti:**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	3
---------------------	----------	----------------	----------

• **Art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. n. 152/06 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari:**

(...) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

PROBABILITA'	3	IMPATTO	3
---------------------	----------	----------------	----------

• **Art. 259 comma 1 D.Lgs. n. 152/06 – Traffico illecito di rifiuti:**

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	4
--------------	---	---------	---

• **Art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 152/06 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	2
--------------	---	---------	---

• **Art. 260 bis commi 6, 7 secondo periodo e terzo periodo D.Lgs. n. 152/06:**

Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. (...) Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	2
--------------	---	---------	---

• **Art. 279 comma 5 D.Lgs. n. 152/06 – Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni atmosfera, sanzioni:**

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

PROBABILITA'	2	IMPATTO	3
---------------------	----------	----------------	----------

• **Art. 3 bis comma 1 L. n. 150/92:**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

• **Art. 3 comma 6 L. 549/93 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive:**

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le

sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

PROBABILITA'	4	IMPATTO	4
---------------------	----------	----------------	----------

6.1.F Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

Art. 22 comma 12 bis d. Lgs. n. 286/98 - (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943,

articoli 8, 9 e 11 legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13).

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà':

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

PROBABILITA'	4	IMPATTO	3
---------------------	----------	----------------	----------

7. STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTI SPECIALI IN FUNZIONE DELLE DIVERSE IPOTESI DI REATO

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali"

Revisione dd.	Pag. 53/75	Parte generale
---------------	------------	----------------

predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

In particolare, la "Parte Generale" è costituita da due sezioni: la sezione prima volta ad illustrare le finalità e i contenuti del D. Lgs. 231/2001; la sezione seconda che costituisce il cuore del Modello e si riferisce ai suoi contenuti: dall'adozione del Modello alle sue modificazioni e/o integrazioni, all'istituzione, alle caratteristiche ed al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, ai flussi informativi, all'attività di formazione ed informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello.

La prima "Parte Speciale", denominata Parte Speciale "A", si riferisce alle tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, ossia i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda "Parte Speciale" denominata Parte Speciale "B", si riferisce alle tipologie specifiche di reati previste dall'art.25 *ter* del D.Lgs. 231/2001, ossia i cd. reati societari.

La terza "Parte Speciale" denominata Parte Speciale "C" si riferisce alle tipologie specifiche di reati previsti dall'art.25 *septies* del D.Lgs. 231/2001, ossia i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La quarta "Parte Speciale" denominata Parte Speciale "D" si riferisce ai cd. delitti informatici e la quinta denominata Parte Speciale "E" si riferisce ai reati ambientali.

Al momento della approvazione del presente Modello, non essendosi riscontrate altre tipologie di reato, tra quelle previste dal Decreto, concretamente imputabili alla Società, a vantaggio e/o nell'interesse della stessa, non sono state create ulteriori parti speciali, nel senso che per le ulteriori tipologie di reato non espressamente prese in considerazione nelle Parti Speciali non sono state riscontrate attività a rischio in relazione al contesto in cui Miko s.r.l. è attualmente operante.

Attesi gli obiettivi propri e la mission aziendale di Miko s.r.l. le fattispecie criminose ulteriori di cui al D.Lgs. 231/2001 e non espressamente prese in considerazione nelle seguenti Parti Speciali appaiono difficilmente configurabili nell'esercizio dell'attività svolta dalla Società, alla quale dunque non appare in alcun modo ascrivibile alcuna responsabilità per i reati considerati.

In ogni caso i presidi posti nell'ambito delle seguenti Parti Speciali, nonché le procedure ed il sistema organizzativo esistenti, quali il Codice Etico, il sistema sanzionatorio hanno lo scopo di conseguire idonea prevenzione anche dei reati non considerati nella Parte

Speciale.

E' demandata al Consiglio di Amministrazione l'eventuale integrazione del presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative alle altre tipologie di reati che, per effetto di modifiche dell'attività aziendale o per effetto di ulteriori normative inserite o collegate nell'ambito di applicazione del Decreto, dovessero risultare, in futuro, concretamente realizzabili nella Società.

Il Modello si completa quindi con i documenti richiamati e rilevanti della Società, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ai quali viene effettuato un rinvio recettizio anche se non fisicamente allegati:

Il Modello prevede, inoltre, che tutte le procedure aziendali relative alle aree a rischio siano raccolte in un "Manuale delle Procedure", la cui elaborazione ed implementazione è demandata alle singole funzioni responsabili dell'area cui esse ineriscono, sotto il coordinamento del Servizio Formazione e Qualità.

7.1 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" ai sensi dell'art.6, comma I, lett. a) del D. Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse, come si è detto in precedenza, alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Miko s.r.l.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo:

- l'inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- la soppressione di alcune parti del Modello;
- la modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza diverso da quello attualmente previsto;
- l'aggiornamento del Modello a seguito della riorganizzazione della struttura aziendale.

E' riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento:

- di carattere specifico, anche in relazione alle proposte avanzate dall'Organismo di Vigilanza circa il proprio ruolo di controllo, quali ad esempio:
 - integrazioni delle aree di attività a rischio nelle Parti Speciali del Modello già approvate dal Consiglio di Amministrazione e definizione degli opportuni


provvedimenti operativi:

-modifiche alla lista delle informazioni relative ad atti ufficiali che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza.

- di carattere formale, quali, ad esempio, quelle che conseguono al mutamento di denominazione di alcune funzioni aziendali o all'accorpamento o separazione delle procedure previste nel Modello pur rimanendone invariati il contenuto nella sostanza.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'organigramma di funzionamento, l'Organismo di Vigilanza viene collocato, in genere, in **staff al top management** e si relaziona direttamente al Presidente della Società.



8.1. Generalità e composizione dell'O.d.V

L' Organismo di Vigilanza è l'organo cui è affidato, ai sensi dell'art. 6 comma I, lettera b del Decreto Legislativo n. 231/2001, "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento".

L'Organismo di Vigilanza ha forma collegiale ed è formato da tre componenti scelti anche tra professionisti esterni dotati di quelle specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

La nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente è di competenza del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di pronuncia da parte di quest'ultimo, la designazione del Presidente è fatta dall'Organismo.

La composizione e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere divulgate formalmente in azienda e nelle Società del Gruppo.

8.2. Requisiti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, cause di incompatibilità e responsabilità.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati di adeguata professionalità, autonomia ed indipendenza e devono adempiere ai propri compiti con la competenza e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI	Competenza sulle procedure interne, valutazione rischi
	Tecniche specialistiche proprie delle attività "ispettive"
AUTONOMIA E INDIPENDENZA	Posizione gerarchica più elevata possibile
	Non attribuzione di compiti operativi
	Onorabilità, assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con organi sociali/vertice
CONTINUITA' D'AZIONE	Struttura specificamente dedicata all'attività di vigilanza sul modello e legata alla continuità degli organi direzionali dell'azienda

Non possono ricoprire la carica di Componente dell'Organismo di Vigilanza e se, eletti, decadono dalla funzione:

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 codice civile ovvero coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono responsabili nei confronti della Società nel caso di violazione del dovere di segretezza.

8.3. Nomina, durata e compenso

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

All'atto della nomina lo stesso Consiglio di Amministrazione assicura all'Organismo tutte quelle condizioni di autonomia e continuità di azione previsti dal legislatore e ne stabilisce il compenso.

I componenti dell'organismo di Vigilanza nominati devono far pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della nomina unitamente all'attestazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di tali condizioni.

8.4. Sostituzione, decadenza e revoca

In caso di impedimento di uno o più componenti, di durata superiore a tre mesi, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, o in sua vece, il componente più anziano, comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'intervenuto impedimento, al fine di promuovere la sostituzione del membro.

La perdita dei requisiti di eleggibilità costituisce motivo di decadenza dalla carica. La revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta, soltanto per giusta causa, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

La risoluzione del rapporto di lavoro tra i dirigenti nominati quali componenti dell'organismo e la società non comporta la decadenza dell'incarico.

8.5. Risorse a disposizione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione nella qualità di Organo Dirigente, assicura all'organismo di Vigilanza la disponibilità delle risorse materiali ed umane necessarie al fine dell'assolvimento dei compiti dello stesso ed, in ogni caso, gli garantisce l'autonomia finanziaria per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto.

8.6. Collaboratori

L'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei suoi compiti si avvale della collaborazione di personale dipendente della società. In particolare si avvale della funzione della Segreteria Generale nell'ambito della quale è costituita una unità organizzativa dedicata a tempo pieno ai compiti di vigilanza ai sensi del D. Lgs 231/2001.

I collaboratori interni, utilizzati dalla società, nell'espletamento dell'incarico

- rispondono gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'Organismo di Vigilanza;
- non possono essere impiegati nelle verifiche riguardanti gli Uffici aziendali di provenienza;
- nello svolgimento del loro incarico godono delle stesse garanzie previste per i componenti dell'Organismo di Vigilanza;


L'Organismo può avvalersi anche della collaborazione di soggetti terzi dotati di requisiti di professionalità e competenza idonei a supportare l'organismo stesso nei compiti e nelle verifiche che richiedano specifiche conoscenze tecniche.

Tutti i soggetti all'atto della nomina devono rilasciare al Presidente dell'Organismo di Vigilanza apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere tutti i requisiti già indicati nel precedente punto 8.2.

8.7. Funzione e competenze dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- vigilare sull'effettività del Modello, verificando che i comportamenti posti in essere dai destinatari siano coerenti con le prescrizioni previste;
- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza ed efficacia del Modello;
- curare il necessario aggiornamento effettuando le dovute correzioni ed adeguamenti proponendole, per l'approvazione, all'organo Dirigente;
- gestire, in caso di rilevazione o di ricezione di informazione relativa a presunte violazioni del Modello, la fase preistruttoria del procedimento sanzionatorio secondo le modalità previste dal Sistema Disciplinare.



Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra, l'Organismo:

- attua un programma di vigilanza basato su specifici interventi mirati o programmati per verificare l'adeguatezza, l'efficacia ed il rispetto del Modello. Gli interventi programmati sono eseguiti sulla base di un programma annuale che l'organismo predispone autonomamente e sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;
- per rendere efficace il Modello, individua le aree sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati rientranti nelle previsioni del Decreto ed interessa i responsabili di dette aree affinché predispongano e attuino apposite procedure e protocolli per disciplinare le operazioni a rischio. In questo contesto esamina le procedure e segnala eventuali carenze o inadeguatezze delle stesse suggerendo le misure correttive;
- avvia indagini interne nel caso sia segnalata, evidenziata o sospettata una violazione al Modello. In tale contesto esegue l'attività istruttoria e, in presenza di accertate violazioni al Modello, dà avvio al procedimento sanzionatorio.
- raccoglie le informazioni attraverso "canali informativi dedicati" necessarie per assicurare i flussi della comunicazione riguardanti le attività di competenza e le segnalazioni di violazioni al Modello;

- provvede, anche in collegamento con le Strutture interessate, alle proposte di aggiornamento e adeguamento del Modello a seguito di:

modifiche organizzative

diversa attribuzione di poteri, deleghe e procure

nuove disposizioni di legge

risultanze delle verifiche effettuate


sottoponendo al Consiglio di Amministrazione, per la conseguente elaborazione ed approvazione, gli aggiornamenti

- promuove, anche in collaborazione con le Unità interessate, programmi di formazione e informazione per sensibilizzare tutti i destinatari interessati all'osservanza del Modello e del Codice Etico;
- attua iniziative per fornire consapevolezza e conoscenza dei reati-presupposto, dei rischi, degli obblighi, delle procedure e sanzioni derivanti dall'applicazione del Modello.

8.8. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo per svolgere le attività di verifica, analisi e controllo:

- ha accesso senza limitazioni, per i processi definiti sensibili dal Modello, a tutte le informazioni aziendali e a tutta la documentazione giudicata rilevante ai fini delle predette verifiche;
- può presentare richieste di natura generale o specifica alle diverse strutture aziendali, anche di Vertice, al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti;
- può richiedere, a chiunque operi per conto della Società nell'ambito delle aree a rischio ogni informazione ritenuta utile al fine della vigilanza.



8.9. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza mantiene con il Presidente del Consiglio di Amministrazione un costante, continuo collegamento per fornire informazioni in merito all'attuazione del Modello e per segnalare eventuali criticità.

Semestralmente presenta all'organo Dirigente e al Collegio Sindacale una relazione che dovrà illustrare:

- le verifiche effettuate con le relative risultanze;
- le modifiche apportate al Modello;
- i procedimenti sanzionatori attivati e relativi esiti;
- ogni altra attività posta in essere dall'Organismo di Vigilanza nell'espletamento dei compiti ad esso attribuito.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'organismo di Vigilanza.


8.10. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a fatti ed atti che potrebbero causare la responsabilità dell'azienda ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale che venga in possesso di qualsiasi notizia relativa alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 all'interno dell'azienda, o comunque a comportamenti non in linea con i principi e le prescrizioni del presente Modello, del Codice Etico e con le altre regole di condotta adottate dalla Società;
- le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta, non anonima (salvo, per i reati afferenti la Sicurezza e l'Ambiente), ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e in mala fede;
- l'organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. A conclusione di tale attività potrà procedere all'archiviazione della segnalazione verbalizzando i motivi che hanno determinato tale decisione ovvero dare corso al procedimento disciplinare in presenza di ipotesi accertate di violazioni al Modello;
- oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, che abbiano come oggetto lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fattispecie che ipotino i reati contemplati al Decreto;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
 - i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
 - le modifiche degli assetti organizzativi della Società;
 - le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

FLUSSI INFORMATIVI



8.11. Rapporti tra Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale

L'Organismo di Vigilanza può, su richiesta del Collegio Sindacale, scambiare con lo stesso tutte le informazioni relative alle attività svolte e alle problematiche emerse a seguito delle verifiche effettuate.

Gli argomenti dell'incontro e l'eventuale documentazione fornita al Collegio Sindacale devono formare oggetto di verbalizzazione e essere riportate in apposita relazione da trasmettere al Consiglio di Amministrazione.

8.12 Gestione della documentazione

Tutta l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere opportunamente verbalizzata, anche in forma sintetica. Sarà istituito un apposito libro dei verbali di adunanza ed un registro di protocollo in arrivo e partenza.

La documentazione riguardante le informazioni, le segnalazioni, i verbali e i report dovranno essere custoditi dal Presidente dell'Organismo che ne garantirà la relativa segretezza.

8.13. Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Con apposito regolamento l'organismo di Vigilanza disciplinerà il proprio funzionamento interno.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

Il Sistema disciplinare è adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lettera e) e dell'art. 7, comma quarto, lettera h) del D. Lgs 231/2001.

La violazione delle norme del Codice Etico nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito. Il sistema disciplinare definisce i criteri generali di irrogazione delle sanzioni ed individua i provvedimenti disciplinari e/o le misure di tutela applicabili ai soggetti destinatari di cui al paragrafo 4.1.

9.1. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest'ultima per negligenza, imprudenza o imperizia);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni;

- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave dell'ambito della tipologia prevista.

Principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

In caso di segnalazioni di presunte violazioni, l'Organismo di Vigilanza si attiverà immediatamente per dare corso ai necessari accertamenti ispirandosi ai principi di trasparenza e di equità, al fine di garantire il diritto di difesa dei soggetti interessati e la tempestiva e puntuale applicazione della sanzione.

L'Organismo di Vigilanza, tuttavia, è tenuto a identificare la fonte e a vagliare la veridicità di quanto riportato nella segnalazione. La raccolta delle informazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza avviene secondo modalità che assicurino il successivo trattamento confidenziale e riservato del contenuto delle segnalazioni. In nessun caso l'Organismo di Vigilanza comunica nomi o circostanze che possano tracciare la fonte delle informazioni ricevute.

Valutata la violazione, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi o dalle funzioni aziendali che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto, dai regolamenti interni della Società, dalla legge e dai CCNL applicabili e da eventuali contratti collettivi aziendali.

9.2 Violazione da parte dei dipendenti

Il Modello fa naturalmente riferimento al sistema sanzionatorio esistente ed alle norme previste dal CCNL.

In caso di violazione da parte di lavoratori parasubordinati e somministrati, la Società si riserva di applicare la sanzione ritenuta più adeguata, fino alla risoluzione del rapporto in essere.

a) Misure verso gli impiegati

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Modello Organizzativo e dalle procedure aziendali, da parte degli impiegati, costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare ex art. 2106 c.c.; conseguentemente comportano l'applicazione del sistema disciplinare in conformità all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c. fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

b) Misure verso i dirigenti

Nel caso di violazioni commesse dai dirigenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla legge e al CCNL applicabile. Con la contestazione, può essere disposta la revoca di eventuali procure affidate al soggetto interessato o, qualora venga meno il rapporto di fiducia, può essere disposta anche la misura del licenziamento.

9.3 Violazione da parte degli organi sociali

a) Misure verso gli amministratori

Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate alla Società:

- richiamo formale scritto;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora la violazione dell'amministratore sia tale da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica e l'eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge.

b) Misure verso i sindaci

La violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale può essere considerata giusta causa di revoca.

L'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

9.4 Violazione da parte dei collaboratori esterni

Nel caso di violazione del Modello da parte di un collaboratore esterno, l'Organismo di Vigilanza ne dà comunicazione al Presidente ed al responsabile della Funzione alla quale il contratto o il rapporto si riferiscono o, nel caso di violazioni di particolari gravità, direttamente al Consiglio di Amministrazione tramite comunicazione scritta. La violazione è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, fino alla risoluzione del rapporto in essere con la Società.

Nei casi in cui tali clausole non fossero previste, a seconda della gravità della violazione, le funzioni competenti definiscono le misure sanzionatorie da applicare.


E' fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni patrimoniali e non alla Società.

10. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La società promuove la conoscenza del MODELLO, dei relativi protocolli e procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i destinatari che sono pertanto tenuti a conoscere il contenuto, ad osservarlo ed a contribuire alla specifica e puntuale attuazione.

DIFFUSIONE DEL MODELLO

Tutti i
dipendenti e i
collaboratori



L'attività di formazione ed informazione, svolta dalla Direzione Generale con la collaborazione dell'Organismo di vigilanza, deve assicurare che:

- il personale abbia ricevuto il Codice Etico della Società;
- il personale sia stato adeguatamente informato, attraverso una comunicazione capillare, efficace, chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta in merito a:
 - i poteri organizzativi (poteri di rappresentanza e firma sociale, le procure, le linee di dipendenza gerarchica (organigramma), le procedure ed i protocolli della parte speciale;
 - i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

Per assicurare una diffusione capillare del MODELLO e del Codice Etico sia all'interno che verso l'esterno, tali documenti sono pubblicati nel sito web aziendale.

11. PROSPETTO DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nr.	Tipologia di flusso	Area Sensibile	Schede	Argomento	Periodicità (per i periodi predeterminati)	Funzione competente

					si provvede alle informative quanto prima possibile)	
1	Report	PA		Finanziamenti pubblici	Annuale	Amministrazione
2	Comunicazione	GE		Avvio di visite ispettive non di carattere ordinario da parte di autorità di Vigilanza o di Organismi Ispettivi Ministeriali in relazione alle diverse peculiarità delle singole Aree aziendali	Tempestiva / ad hoc	Funzione interessata alla visita
3	Report	GE		Esito delle visite ispettive di cui al precedente sub 2	Tempestiva / ad hoc	Funzione interessata alla visita
4	Comunicazione	SOC.		Incarichi aggiuntivi assegnati alla Società di Revisione	Tempestiva / ad hoc	Amministrazione
5	Report	GE		Contenziosi giudiziari in essere	Quadrimestrale	Amm.Delegato
6	Report	GE		Riepilogo del Sistema di deleghe e procure in essere contenente: - I nominativi	Semestrale	Amm.Delegato

				<ul style="list-style-type: none"> - Le procure speciali conferite nel periodo - Le deleghe interne attribuite - Le deleghe e le procure revocate 		
7	Report	PA		Attività promopubblicitaria effettuata	Semestrale	Marketing
8	Report	PA		Omaggi effettuati di importo superiore a 500 Euro e spese di rappresentanza, con indicazione dei beneficiari, per importi superiori ad Euro 500.	Semestrale	Amministrazione
9	Report	PA		Contratti di consulenza stipulati	Semestrale	Presidenza
10	Comunicazione	SL		<p>Informativa relativa alle attività di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, riportante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ogni variazione che richieda l'aggiornamento del DVR; 	Tempestiva / ad hoc	Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione

				<ul style="list-style-type: none"> - Criticità e rilievi emersi nel corso dell'attività di gestione e monitoraggio degli aspetti in materia antinfortunistica e di salute e sicurezza dei lavoratori; - Ogni deroga, violazione o sospetto di violazione rispetto alle norme comportamentali ed alle modalità esecutive in vigore; - Ogni infortunio sul lavoro o mancato infortunio - Verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TUS 		
11	Comunicazione	MOG		Denuncia di fatti costituenti ipotesi di reato	Tempestiva / ad hoc	Presidenza

				consumato o tentato		
12	Report	MOG		Segnalazioni di carenze delle procedure vigenti che abbiano riflesso su eventuali ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/01	Tempestiva / ad hoc	Funzione competente in relazione alla tipologia della procedura
13	Comunicazione	GE MOG E AVVIO DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER VIOLAZIONI, OMISSIONI ETC		Provvedimenti e/o notizie provvedimenti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità (amministrativa, penale, civile, amministrativa, finanziaria ecc) dai/dalle quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto.	Tempestiva / ad hoc	Presidenza
14	Comunicazione	GE		Richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal	Tempestiva / ad hoc	Interessati Personale

				Decreto.		
15	Report	MOG		Notizie relative al mancato rispetto del MOG ex D.lgs. 231/01 con evidenza dei procedimenti disciplinari attivati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, correlati al solo personale dipendente.	Tempestiva / ad hoc	Funzione personale
16	Comunicazione	AMB.		Risultati di ispezioni e valutazioni effettuate nell'ambito delle attività tipiche di monitoraggio e auditing previste dalle normative in tema di scarichi, rifiuti, aria.	Tempestiva / ad hoc	RSPP
17	Report	GE		Prospetto riepilogativo dell'attività di formazione del personale dipendente, nell'anno di	Entro il 15 settembre di ogni anno	Funzione personale

				bilancio		
--	--	--	--	----------	--	--